

**REGOLAMENTO  
DI GESTIONE E UTILIZZO DEGLI IMPIANTI  
SPORTIVI COMUNALI**

(Allegato alla deliberazione CC. N. 37 del 07/06/2017)

**CAPO I**

**Norme generali**

*Art. 1 - Oggetto e finalità*

1. Il presente regolamento detta i principi e disciplina le modalità e le procedure per la gestione degli impianti sportivi del Comune di Olbia e delle attrezzature in essi esistenti.
2. Gli impianti sportivi comunali, nonché quelli acquisiti in uso da terzi o da Istituti Scolastici e le attrezzature in essi esistenti, sono destinati ad uso pubblico per la promozione e la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa e per garantire la diffusione dello sport a tutti i livelli e in tutte le discipline praticabili, a diretto soddisfacimento degli interessi generali della collettività. Si considerano tali:
  - a) l'attività agonistica e non agonistica svolta da Società e Associazioni sportive, attraverso la partecipazione a campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali;
  - b) l'attività formativa finalizzata all'avviamento allo sport di preadolescenti e adolescenti;
  - c) l'attività sportiva per le scuole;
  - d) l'attività motoria a favore dei disabili e degli anziani;
  - e) l'attività ricreativa, sociale e amatoriale per la cittadinanza.

*Art. 2 – Classificazione degli Impianti Sportivi*

1. Gli impianti sportivi comunali si distinguono in impianti di rilevanza cittadina, impianti sportivi di base, impianti sportivi scolastici e impianti delle frazioni.
2. Gli impianti che, per la loro struttura, per le attività particolari che vi si svolgono, per le dimensioni, per la destinazione d'uso prevalente e per l'ampiezza dell'utenza servita, assolvono funzioni d'interesse generale della città, sono classificati come impianti sportivi di rilevanza cittadina.
3. Tutti gli altri impianti, compresi quelli acquisiti in uso dagli Istituti Scolastici, sono individuati come impianti di base.
4. Gli impianti sportivi a rilevanza cittadina sono gli unici suscettibili di rilevanza economica, ovvero potenzialmente in grado di produrre utili per la gestione nonché proventi per l'amministrazione comunale.

5. Gli impianti sportivi di base, gli impianti scolastici e gli spazi sportivi delle frazioni, sono quelli che per caratteristiche, dimensioni e ubicazione sono improduttivi di utili o produttivi di introiti esigui, insufficienti a coprire i costi di gestione, quindi senza rilevanza economica.
6. Alla data di adozione del presente regolamento gli impianti sportivi comunali, sono quelli di seguito elencati:

#### Classificazione degli impianti sportivi del Comune di Olbia

##### A. IMPIANTI SPORTIVI A RILEVANZA CITTADINA

1. Stadio Comunale "B. Nespoli";
2. Palazzetto dello Sport "Pala Deiana",
3. Stadio polivalente "Caocci" – (Pista di atletica, campo calcio "Caocci");
  1. Campo di calcio Basa;
  4. Campo di calcio e rugby Tanca Ludos;
  5. Campo di calcio e campi calcetto Meloni;
  6. Circolo Tennis;
  7. Impianto Bocciofilo;

##### B. IMPIANTI SPORTIVI SCOLASTICI

1. Palestre Direzione Didattica I Circolo (palestra Poltu Quatu);
2. Palestre Direzione Didattica III Circolo (palestra Santa Maria, palestra via Vittorio Veneto);
3. Palestra Istituto Comprensivo di via Vicenza;
4. Palestra scuola Media Inferiore N.° 1 "E. Pais";
5. Palestre scuola Media Inferiore N.° 2 "A. Diaz" (palestra via D'Annunzio, palestra Istickadeddu).
6. Campo basket aperto dell'Istituto Comprensivo di via Veronese;

##### C. IMPIANTI DI BASE

2. Campo di calcio "Caocchino";
3. Campo di calcio sterrato "Nespolino";
4. Area Impianto Automodellismo.

##### D. IMPIANTI DELLE FRAZIONI

1. Campo di calcio "S. Pantaleo";
2. Campo di calcio "Berchideddu".

##### E. SPAZI SPORTIVI

1. Pista ciclo pedonale "F. Noce";
2. Percorso benessere "F. Noce";

7. Gli impianti sportivi di nuova costruzione o acquisizione sono classificati secondo la tipologia riferibile agli impianti sportivi di rilevanza cittadina o di base con atto della Giunta Comunale, sentito il parere della Commissione Comunale Permanente allo Sport.

*Art. 3 – Competenze dell'Ufficio Sport*

1. L'Ufficio Sport ha il compito, sentita la Commissione Consiliare Sport, di promuovere e coordinare tutte le attività sportive che si svolgono negli impianti sportivi comunali. Le funzioni connesse alla gestione dei suddetti impianti e delle attrezzature attengono alla competenza ed alla responsabilità del Dirigente, nell'ambito delle prescrizioni contenute nel presente Regolamento e delle direttive emanate dall'Amministrazione.

**CAPO II**

**Criteria e modalità per l'uso degli impianti sportivi**

*Art. 4 – Gestione degli Impianti Sportivi*

1. Il Comune di Olbia gestisce direttamente o tramite la concessione a terzi gli impianti sportivi, nel rispetto delle indicazioni e delle procedure contenute nel presente regolamento e sentito l'Assessore allo Sport.
2. La gestione degli impianti sportivi deve essere improntata ai principi di buon andamento e imparzialità e ai criteri di economicità, efficacia, efficienza e trasparenza.

*Art. 5 – Modalità di gestione*

1. Le tipologie di gestione degli impianti sportivi sono le seguenti:
  - a) Gestione diretta con concessioni in uso per l'attività;
  - b) Gestione indiretta con concessioni per la gestione di impianti.

**CAPO III**

**Impianti a Gestione Diretta – Concessioni in uso**

*Art. 6 – Soggetti aventi diritto alla concessione in uso degli Impianti Sportivi*

1. Possono fruire della concessione in uso degli impianti sportivi gestiti direttamente dall'Amministrazione Comunale:
  - a. le Associazioni/Società sportive legalmente costituite ed affiliate ad una o più Federazioni sportive/Discipline Sportive Associate/Enti di Promozione Sportiva riconosciute dal C.O.N.I., che svolgono attività sportiva, agonistica e amatoriale e/o partecipano ai campionati delle varie discipline sportive, con risultati comprovati e sottoscritti dalla Federazione Sportiva/Disciplina Sportiva Associata/Ente di Promozione Sportiva di appartenenza;
  - b. le Scuole di ogni ordine e grado, il C.O.N.I., le Federazioni Sportive, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva, tutte le altre Società/Associazioni sportive svolgenti attività comprovate dalla Federazione o Ente di Promozione Sportiva di appartenenza, gli Enti pubblici e privati, le Cooperative di servizi, le Associazioni non sportive e i singoli cittadini.
2. I suddetti soggetti hanno diritto alla concessione in uso degli impianti anche per lo svolgimento di attività di avviamento allo sport, di attività motoria di base e di manifestazioni ricreative, saggi, studi, convegni e simili.

*Art. 7 – Modalità di presentazione delle domande di concessione in uso*

1. Le domande per l'utilizzo degli impianti sportivi gestiti direttamente dall'Amministrazione Comunale devono pervenire, tramite Protocollo Generale, all'Ufficio Sport del Comune di Olbia.

2. Al fine di consentire la necessaria programmazione dell'attività sportiva per ogni singola disciplina e di stabilire i turni, gli spazi e gli orari, le domande, sottoscritte dal legale rappresentante, devono essere presentate:
  - a. Entro il 15 giugno di ogni anno, pena il non accoglimento dell'istanza, per le domande finalizzate ad ottenere autorizzazioni riferite a periodi superiori a 30 giorni o relative all'intera annata sportiva;
  - b. Almeno 20 giorni prima di ogni iniziativa, qualora l'impianto sia richiesto per lo svolgimento di manifestazioni e tornei di breve durata (comunque inferiore a 30 giorni) o per lo svolgimento di qualsiasi altra attività compatibile con la destinazione d'uso degli impianti.
  - c. Le concessioni rilasciate con atto del Dirigente del Servizio Sport non possono avere una durata superiore ad un'intera stagione agonistica o ad un intero anno scolastico.
  - d. I calendari di utilizzo degli impianti gestiti direttamente dal Comune di Olbia sono formulati dai competenti uffici e resi noti agli utenti entro il 30 settembre di ciascun anno, fatta salva la possibilità, in qualsiasi momento, di revocare, sospendere temporaneamente o modificare gli orari ed i turni assegnati nei casi in cui ciò si renda necessario per lo svolgimento di manifestazioni o in conseguenza della riorganizzazione degli orari e dei turni medesimi. In tal caso, si provvede a comunicare tempestivamente all'interessato le variazioni.
3. Nessuna concessione può essere rilasciata dal Comune di Olbia a favore di soggetti che siano privi dei requisiti richiesti dal presente regolamento o che abbiano presentato l'istanza fuori del termine stabilito, salvo che sia accertata la validità dell'iniziativa da parte della Giunta e la richiesta sia riferita a spazi e orari residui e per periodi limitati.

*Art. 8 - Priorità di scelta delle concessioni*

1. Il Dirigente dell'Ufficio Sport, in presenza di più domande di concessione relative ad un medesimo impianto e qualora non sia possibile soddisfare tutte le richieste, predispose il calendario di cui all'art. 7, comma 2, lett. d, del presente regolamento assegnando gli impianti a soggetti aventi sede nella città di Olbia, secondo il seguente ordine di priorità:
  - 1° le Scuole di ogni ordine e grado;
  - 2° le Federazioni Sportive, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva;
  - 3° le Associazioni/Società sportive che partecipano ai campionati delle Federazioni Sportive/Discipline Sportive Associate;
  - 4° le Associazioni/Società sportive che svolgono attività amatoriale (attività non competitiva, con sole finalità ludico-ricreative).

2. Gli spazi per le Associazioni/Società sportive di cui al punto 3° sono assegnati secondo il seguente ordine di priorità:

1° le Associazioni/Società che partecipano ai campionati delle Federazioni Sportive e Discipline Sportive Associate riconosciute dal C.O.N.I., tenendo conto del livello dei campionati;

2° le Associazioni/Società con il maggior numero di atleti tesserati;

3° le Associazioni/Società con data anteriore di affiliazione alle Federazioni Sportive/Discipline Sportive Associate/Enti di Promozione Sportiva, riconosciuti dal C.O.N.I..

3. E' data facoltà al Dirigente di convocare i soggetti interessati per concordare gli orari di utilizzo delle strutture.

*Art. 9 – Concessioni temporanee a singoli cittadini e altri soggetti*

1. Può essere concesso l'utilizzo delle strutture sportive comunali, previa presentazione di giustificata istanza, secondo le modalità di cui all'art. 7, comma 1 e comma 2, lettera b), e compatibilmente con i calendari predisposti per l'utilizzo degli impianti da parte dei soggetti di cui all'art. 8:

a. ai singoli cittadini che ne facciano richiesta per ragioni di carattere scolastico, lavorativo e/o ricreativo od amatoriale;

b. agli Enti pubblici e privati, alle Cooperative di servizi, alle Associazioni di volontariato e alle Associazioni non sportive che ne facciano richiesta per lo svolgimento di attività amatoriali, manifestazioni ricreative, saggi, studi, convegni e simili.

c. Nell'ipotesi in cui, soddisfatte le richieste di cui al comma precedente, residuino spazi disponibili, si valutano le istanze presentate dai soggetti che, pur non avendo sede nella città, operano attivamente nel territorio del Comune di Olbia.

*Art. 10 – Concessione delle strutture sportive annesse alle scuole*

1. Il Comune di Olbia dispone la concessione delle strutture sportive annesse alle scuole di proprietà comunale, limitatamente alle ore e agli spazi liberi da impegni o necessità della scuola, previa stipulazione di apposito protocollo di intesa disciplinante i rapporti tra l'amministrazione e i singoli istituti scolastici interessati.

2. Le domande di utilizzazione degli impianti sportivi scolastici devono essere presentate dagli interessati al Comune di Olbia – Ufficio Sport entro il 15 giugno di ogni anno, per attività prolungate nel tempo da attuarsi secondo un programma predeterminabile e con un preavviso di almeno 20 giorni rispetto alla data di utilizzazione dei locali, per esigenze occasionali.

3. Il Comune di Olbia dispone l'utilizzazione degli impianti, sentita la Scuola, mediante atto di concessione inviato ai richiedenti ed al Dirigente Scolastico.

4. Le concessioni di utilizzo dei locali possono avere una durata massima di un anno, ferma restando la possibilità di sospensione o revoca, su richiesta motivata del Dirigente Scolastico, per far fronte alle esigenze delle attività scolastiche e parascolastiche.

*Art. 11 - Contenuto dell'istanza e allegati*

1. Ai fini del rilascio delle concessioni di cui ai precedenti articoli 7, 9 e 10, gli aventi diritto possono produrre una sola domanda nella quale devono essere indicati, in ordine di preferenza, gli impianti richiesti.
2. La domanda deve contenere:
  - a. l'indicazione dei requisiti posseduti dai richiedenti e l'individuazione delle finalità per le quali l'uso dell'impianto è richiesto;
  - b. l'esatta indicazione dell'attività da svolgere;
  - c. i giorni e le ore nei quali l'attività sarà svolta;
  - d. il numero massimo degli utenti che frequenteranno l'impianto;
3. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
  - 1) atto costitutivo e statuto del Sodalizio ovvero dichiarazione che lo stesso si trova già agli atti dell'Ufficio Sport e che non ha subito modificazioni;
  - 2) certificato di affiliazione, in corso di validità, alla Federazione Sportiva/Disciplina Sportiva Associata/Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., relativamente alla disciplina per l'esercizio della quale è richiesta l'autorizzazione all'utilizzo dell'impianto o dichiarazione sostitutiva di certificazione;
  - 3) formale dichiarazione, su modulo predisposto dall'Ufficio Sport, con la quale il richiedente si impegna, sotto la propria responsabilità:
    - a) ad usare l'impianto comunale, le attrezzature ed i servizi ivi esistenti con la massima cura e diligenza, in modo da restituirli, alla scadenza della concessione, nello stesso stato in cui sono stati concessi;
    - b) a riconsegnare l'impianto e le attrezzature funzionanti al termine di ciascun periodo d'uso, a sistemare al termine delle esercitazioni le attrezzature usate nell'ordine in cui si trovavano all'inizio delle stesse e a non installare attrezzi fissi o sistemare impianti che riducano la disponibilità di spazi nelle strutture concesse;
    - c) a segnalare tempestivamente al Servizio Sport ogni danno che si possa verificare alle persone e/o alle strutture ed agli attrezzi loro assegnati;

- d) ad assumere la piena responsabilità di tutti i danni che potrebbero eventualmente essere arrecati, anche da parte di terzi, all'impianto, agli accessori e alle pertinenze, obbligandosi al risarcimento di tutti i danni derivanti dall'uso della struttura;
- e) a sollevare il Comune di Olbia, quale proprietario dell'impianto, e l'Autorità scolastica, da ogni responsabilità per danni a persone e cose, anche di terzi, che potrebbero verificarsi durante l'utilizzo degli impianti;
- f) a contrarre idonea polizza assicurativa in favore dei propri associati contro eventuali incidenti o danni che dovessero loro derivare dallo svolgimento dell'attività sportiva presso gli impianti comunali;
- g) a contrarre idonea polizza assicurativa a copertura dei danni eventualmente arrecati, anche da parte di terzi, all'impianto, agli accessori e alle pertinenze, da consegnare in copia al Comune di Olbia e nel caso di palestre scolastiche anche alle Scuole;
- h) a munirsi di specifica polizza assicurativa, da consegnare in copia al Comune di Olbia e nel caso di palestre scolastiche anche alle Scuole, in occasione delle attività programmate, per la copertura di danni che potrebbero verificarsi durante e/o in occasione delle stesse, sia agli impianti, sia agli interessati, che a terzi;
- i) ad assumere a proprio carico le spese per la pulizia dei locali e quelle connesse all'uso dei locali stessi e delle attrezzature;
- j) a richiedere ai propri aderenti, qualora si tratti di attività o manifestazioni sportive, specifico certificato medico, attestante l'idoneità fisico-sanitaria degli stessi alla pratica sportiva;
- k) ad assicurare la presenza, durante l'esercizio della pratica sportiva o di qualsiasi altra attività anche extra sportiva, di un dirigente responsabile, munito di idoneo documento attestante la sua appartenenza all'Istituzione richiedente;
- l) a dotarsi di defibrillatore semiautomatico e a provvedere alla sua costante manutenzione ai sensi dell'art. 5 del DM del Ministero della salute 24 aprile 2013. Le società che operano in uno stesso impianto sportivo possono associarsi ai fini dell'attuazione delle indicazioni di cui al decreto citato;
- m) a garantire la presenza di istruttori abilitati per l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita, abilitazione ottenuta con corso di formazione di BLS (ripresa delle funzioni vitali di base con il massaggio cardiaco) e BLSD (intervento con l'utilizzo del DAE)

- n) a munirsi di tutte le autorizzazioni prescritte dalle vigenti disposizioni per lo svolgimento sia delle manifestazioni sportive sia di quelle non sportive;
- o) a provvedere a proprie spese, in occasione di manifestazioni, ai servizi di guardaroba, biglietteria e relative verifiche, disciplina e controllo degli ingressi, maschere, sorveglianza, parcheggi e servizi d'ordine, servizio antincendio e servizio di autoambulanza e simili, ove prescritti;
- p) ad usare l'impianto comunale esclusivamente per gli scopi indicati nell'atto di concessione e a non concedere a terzi, ad alcun titolo e per nessun motivo, l'uso dello stesso impianto e delle attrezzature annesse e l'accesso ai locali non ricompresi nel suddetto atto;
- q) a non apportare trasformazioni, modifiche o migliorie agli impianti concessi senza il consenso scritto del Comune di Olbia;

4) Nei casi di cui al su indicato art. 9, co. 1, let. a, alla domanda deve essere allegato altresì, il certificato medico per attività ginnico-motoria non competitiva, attestante l'idoneità dei cittadini, alla pratica dell'attività sportiva.

*Art. 12 – Norme di accesso e responsabilità*

1. Le Scuole, gli Enti, le Associazioni/Società sportive e comunque tutti i soggetti autorizzati all'utilizzo degli impianti sono responsabili della disciplina e del comportamento dei rispettivi iscritti e delle persone che per essi si dovessero introdurre negli stessi.
2. Gli iscritti alle associazioni concessionarie e gli studenti non possono accedere agli impianti se non accompagnati da almeno un dirigente o da un allenatore o da un insegnante.
3. Il personale del Comune di Olbia, a tal fine autorizzato, ha libero accesso in ogni orario agli impianti sportivi ed, in orario extrascolastico, alle palestre annesse alle scuole ed ha facoltà di allontanare chiunque non osservi le norme del presente regolamento o tenga un comportamento ritenuto pregiudizievole al buon funzionamento dell'impianto e dell'attività che vi si svolge.
4. L'eventuale installazione da parte del concessionario di attrezzature di qualsiasi tipo, che si rendano necessarie per lo svolgimento delle attività all'interno degli impianti, deve essere preventivamente autorizzata dall'Amministrazione comunale, previo parere, se del caso, della Commissione Provinciale di Vigilanza, da richiedersi a cura e spese del concessionario medesimo. I relativi montaggi e smontaggi debbono avvenire nei tempi indicati nell'atto di concessione e comunque nel più breve tempo possibile, al fine di non pregiudicare la disponibilità dell'impianto per le attività che precedono o seguono quella considerata.
5. Gli indumenti non possono essere depositati o comunque lasciati nei locali degli impianti al termine della attività. Gli attrezzi mobili di proprietà del Concessionario possono invece essere depositati e lasciati in spazi appositi, ove individuabili, previa



autorizzazione degli uffici comunali competenti; in ogni caso l'Amministrazione Comunale non risponde di eventuali danni o furti dei suddetti attrezzi ed effetti personali.

*Art. 13 – Tariffe di utilizzo degli impianti e delle palestre scolastiche*

1. Il Concessionario si impegna a usufruire delle strutture nei giorni e nelle ore autorizzate ed a versare, secondo le modalità indicate nell'atto di concessione, l'importo dovuto, calcolato secondo le tariffe stabilite ai sensi del successivo art. 22 , con deliberazione della Giunta Comunale.
2. Le Associazioni affiliate al C.I.P. (Comitato Italiano Paralimpico) e le Associazioni che organizzano attività sportive e/o terapeutiche per anziani e per categorie svantaggiate, limitatamente alle attività in favore di tali categorie di soggetti e previa verifica dello statuto e dell'atto costitutivo, possono godere di tariffe agevolate per l'utilizzo degli impianti.

**CAPO IV**

***Concessioni in gestione***

*Art. 14 – Modalità per l'affidamento a privati della gestione degli impianti sportivi comunali*

1. Il Consiglio Comunale valuta l'opportunità di concedere la gestione degli impianti sportivi a soggetti privati nei casi in cui gli oneri, per la gestione diretta e la manutenzione degli impianti sportivi e per i servizi necessari alla migliore organizzazione degli stessi, siano tali da non assicurare il rispetto dei criteri di economicità e efficienza ai quali l'Amministrazione deve uniformare la propria attività. La concessione in gestione può avvenire:
  - a) mediante affidamento in gestione, in via preferenziale, a società sportive ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, che abbiano significativo radicamento territoriale e dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare, individuate previo esperimento di apposite procedure di selezione secondo quanto stabilito dal presente regolamento;
  - b) mediante affidamento in gestione a soggetti diversi da quelli di cui alla precedente lettera a), aventi anche configurazione giuridica in forma imprenditoriale, solo in caso di esito infruttuoso delle procedure di selezione su descritte e comunque nel rispetto dei principi relativi alle medesime;
  - c) mediante affidamento ad azienda speciale, società di capitali a partecipazione interamente pubblica, associazioni o fondazioni partecipate dall'Amministrazione, quando la stessa ritenga utile ed economico organizzare la gestione complessiva degli impianti sportivi secondo la configurazione delle attività riferibili agli stessi come servizio pubblico locale in una prospettiva unitaria o settoriale omogenea.
2. L'affidamento in gestione prevede che il soggetto individuato come gestore si faccia carico del rischio operativo e gestionale degli impianti sportivi, in tutto o in parte, introitando le tariffe approvate dall'Amministrazione per l'uso di tali strutture ed

eventualmente un corrispettivo parziale in relazione alle prestazioni essenziali soddisfacenti le esigenze dell'Amministrazione.

3. L'Amministrazione può individuare altresì, sulla base di strategie programmatiche, anche percorsi che permettano la realizzazione e la successiva gestione degli impianti da parte di qualificati soggetti terzi, anche con configurazione imprenditoriale, in base ad iniziative di valorizzazione delle capacità di investimento dei privati o a forme di partenariato previste dalla normativa vigente.
4. Quando per ragioni tecniche, economiche o di opportunità sociale la gestione è affidata a terzi essa potrà comprendere uno o più impianti o anche tutti gli impianti.
5. Il Comune di Olbia procede all'affidamento a terzi tramite procedure di selezione individuate a seconda della diversa tipologia e rilevanza economica degli impianti, nel rispetto dei principi generali di trasparenza, pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, previste dal Codice dei contratti pubblici.
6. Ai fini dell'individuazione della forma di gestione indiretta più appropriata il presente regolamento distingue gli impianti sportivi comunali in impianti senza rilevanza economica e impianti a rilevanza economica, sulla base delle definizioni di cui al precedente art. 2.
7. Nell'espletamento delle procedure selettive previste per l'affidamento della gestione degli impianti sportivi oggetto del presente regolamento, dovranno essere rispettati i seguenti criteri generali:
  - a) utilizzo dell'avviso pubblico come modalità di pubblicità della procedura di selezione, idonea a garantire l'effettiva conoscenza a tutti i soggetti interessati;
  - b) selezione da effettuarsi in base alla presentazione di progetti che consentano la valutazione dei profili economici e tecnici della gestione;
  - c) valutazione della convenienza economica dell'offerta da effettuarsi anche in base alla previa indicazione del canone minimo che si intende percepire e/o dell'eventuale massimo contributo economico che si intende concedere a sostegno della gestione;

*Art. 15 - Concessione in gestione di impianti senza rilevanza economica*

1. La gestione di impianti senza rilevanza economica, è affidata in via preferenziale a società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, associazioni di discipline sportive associate, federazioni sportive nazionali, associazioni iscritte all'elenco comunale delle libere forme associative o ad albi previsti dalla vigente normativa regionale sull'associazionismo, che perseguono finalità formative, ricreative e sociali nell'ambito dello sport e del tempo libero e che dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare, ai sensi dell'art. 90, co. 25, L. 289/2002.
2. Nelle more dell'approvazione di una normativa regionale che disciplini in dettaglio le modalità di affidamento in gestione di un impianto sportivo comunale, l'affidamento preferenziale ai soggetti di cui al comma 1, trova il suo fondamento nella particolare

natura degli impianti in questione, la cui rilevanza sociale è valutata dall'Amministrazione tenuto conto delle finalità generali previste dal presente regolamento,

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli impianti di base, agli impianti sportivi scolastici, agli impianti delle frazioni e agli impianti sportivi di rilevanza cittadina qualora non siano in grado di produrre reddito.
4. Spetta alla Giunta Comunale, prima della determinazione del bando di selezione, definire preventivamente le priorità di scelta dei concessionari, tenendo conto dei seguenti criteri:
  - ✦ società che hanno sede, operatività o maggior bacino di utenza, nel territorio in cui è ubicato l'impianto sportivo;
  - ✦ società che svolgono nel territorio comunale da almeno un quinquennio, attività nel settore giovanile e per fasce di utenti in condizioni di fragilità sociale, con particolare riguardo a disabili e anziani;
  - ✦ società che dimostrino affidabilità economica, esperienza nella gestione di impianti sportivi e adeguata capacità di progettazione ai fini della valorizzazione delle strutture affidate;
  - ✦ società che svolgano attività sportiva compatibile con quella praticabile nell'impianto;
  - ✦ società che si associno tra loro per la gestione congiunta di più impianti sportivi;
  - ✦ società che si avvalgano di personale qualificato;
  - ✦ assenza di contenziosi con l'Amministrazione.
5. Ai fini della presentazione del progetto di gestione, correlato dei dati richiesti anche ai sensi del precedente art. 14, il Comune verifica che lo statuto o l'atto costitutivo del potenziale affidatario contengano le seguenti previsioni:
  - ✦ assenza di finalità di lucro;
  - ✦ democraticità della struttura;
  - ✦ elettività e gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti;
  - ✦ obbligo di redazione del bilancio o rendiconto economico-finanziario.
6. La concessione è di norma di durata quadriennale, rinnovabile una sola volta per un ulteriore quadriennio, in base ai criteri di proroga espressamente indicati nel bando di selezione; la concessione può avere anche una durata maggiore, ove previsto dal bando, quando sia volta a migliorare la valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale,

attraverso la previsione di oneri di manutenzione straordinaria, miglioria, innovazione tecnologica del servizio e/o in materia di risparmio energetico.

7. Il concessionario dovrà provvedere al regolare funzionamento nel tempo dell'impianto sportivo secondo le caratteristiche del medesimo, garantendone l'apertura/chiusura, la custodia, gli allestimenti/disallestimenti ove necessario, la pulizia, il controllo e vigilanza sugli accessi, la registrazione dell'utilizzo da parte degli assegnatari in uso stabiliti dal Comune di Olbia, ai sensi dei precedenti artt. 7 – 9 - 10, eventualmente segnalando all'Ufficio Sport difformità esistenti fra le assegnazioni disposte e gli usi da parte degli utenti.
8. Tutte le spese relative a detti incombeni sono conseguentemente a carico del gestore, ivi compresi l'eventuale canone minimo che l'Amministrazione intende percepire con l'affidamento, le intestazioni delle diverse utenze e gli oneri di manutenzione ordinaria relativi all'impianto.
9. Il concessionario deve consentire l'accesso e l'uso gratuito degli impianti alle scuole ai sensi del successivo art. 24 e adempiere ad ogni altra prescrizione inerente l'accesso o la concessione di agevolazioni tariffarie, previsto nell'atto di concessione e nei successivi provvedimenti del Comune.
10. Al concessionario spettano:
  - l'utilizzo e lo sfruttamento gratuito degli spazi sportivi assegnati allo stesso, ai sensi delle disposizioni di cui al Capo III del presente regolamento, nella misura, con le modalità ed i vincoli previsti in convenzione e successivamente trascritti nella lettera di assegnazione per ogni anno sportivo;
  - l'introito delle tariffe per l'utilizzo degli spazi sportivi da parte dei concessionari in uso autorizzati a seguito del bando assegnazioni e/o in seguito a richieste tardive, temporanee o occasionali pervenute all'Ufficio Sport nel corso dell'anno sportivo;
  - l'utilizzo e lo sfruttamento gratuito degli spazi comuni, di locali di servizio, dei beni mobili e delle attrezzature presenti nell'impianto, con i vincoli e le limitazioni disposte nell'atto di concessione;
  - l'eventuale gestione del bar o punto di ristoro eventualmente presente all'interno dell'impianto e se ciò sia stato previsto nell'atto di concessione;
  - l'eventuale corrispettivo a sostegno della gestione come risulterà quantificato in seguito alle procedure di selezione per la scelta del concessionario;
  - lo sfruttamento pubblicitario degli impianti, limitatamente agli spazi assegnati e qualora autorizzato nel rispetto della normativa vigente;

11. L'utilizzo e sfruttamento gratuito dell'impianto sportivo e delle sue pertinenze da parte del gestore è limitata al periodo considerato dalla procedura di assegnazione e alle attività e spazi temporali scanditi dalla conseguente lettera di concessione in uso.
12. Il concessionario può, nel corso della gestione, richiedere all'Ufficio Sport l'autorizzazione per lo svolgimento di attività di carattere ludico-ricreativo compatibili con l'attività principale.
13. Compete all'Amministrazione, valutato il carattere continuativo o ricorrente di tali richieste e gli eventuali incassi di tariffe, biglietti d'ingresso o altro genere di introiti, conseguenti all'attività in questione, autorizzare l'utilizzo previa riduzione del contributo eventualmente corrisposto e/o aumento del canone dovuto, in misura proporzionale alla maggiore redditività della gestione.
14. Le tariffe di utilizzo degli impianti sportivi sono stabilite dal Comune, ai sensi delle disposizioni di cui al Capo V del presente regolamento; il concessionario non può subaffittare gli spazi ad esso assegnati dall'amministrazione, né autorizzare direttamente l'utilizzo di terzi negli spazi eventualmente liberi all'interno dell'impianto assegnato.
15. Il concessionario è tenuto ad esporre in luogo visibile al pubblico, all'interno dell'impianto, le tariffe d'uso e l'estratto del presente regolamento relativo alle norme di comportamento da adottare all'interno degli impianti sportivi comunali.

*Art. 16 - Concessione in gestione di impianti a rilevanza economica*

1. La concessione a terzi della gestione degli impianti sportivi di rilevanza economica ai sensi dell'art. 2, co. 4, è affidata nel rispetto della procedura di evidenza pubblica prevista dalla normativa vigente.
2. L'Amministrazione indice una selezione tra i soggetti di cui all'art. 45 del Dlgs 50/2016, quando debba procedere all'affidamento in gestione di:
  - a. complessi di impianti sportivi, anche con differenti finalizzazioni tipiche, che richiedano una gestione unitaria e secondo standard operativi omogenei;
  - b. singoli impianti sportivi con elevata complessità strutturale e gestionale.
3. La selezione del soggetto cui affidare la gestione di impianti sportivi ai sensi del precedente comma è preventivamente esperita tra i soggetti di cui al precedente art. 15, qualora sia rilevabile la prevalenza del carattere di uso pubblico e sociale delle attività realizzabili nell'impianto, valutabili in termini di potenzialità delle attività promozionali rivolte alla comunità locale e di finalizzazione al coinvolgimento dei giovani e delle persone anziane nelle attività sportive.
4. L'affidamento in gestione avviene secondo il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili a seconda dell'impianto e delle attività oggetto della gestione, quali, ad esempio, il merito tecnico, la qualità, le caratteristiche prestazionali e funzionali delle attività, i servizi complementari, il prezzo.

5. Ai fini della loro valutazione, le proposte dei partecipanti alla procedura di selezione devono contenere:
  - a) il piano gestionale dell'impianto, con riferimento alle attività sportive tipiche, a quelle manutentive, a quelle organizzative ed a quelle complementari (quadro organizzativo-prestazionale);
  - b) il relativo piano economico, comprensivo delle entrate e delle uscite preventivabili (budget);
  - c) l'ammontare dell'eventuale canone richiesto in relazione all'utilizzo delle strutture e dell'eventuale corrispettivo parziale per la gestione riferito alle attività soddisfacenti le esigenze essenziali della comunità locale.
  
6. L'Amministrazione può altresì richiedere ai soggetti partecipanti alla procedura per l'affidamento in gestione di impianti sportivi la formalizzazione di specifiche garanzie sia in relazione alla selezione che alla convenzione regolante il rapporto conseguente all'affidamento stesso.
  
7. Come per le procedure di selezione di cui al precedente articolo e fatte salve le priorità ivi previste in sede di assegnazione dei punteggi per l'affidamento degli impianti privi di rilevanza economica, compete all'Amministrazione individuare di volta in volta i requisiti che gli affidatari devono possedere per dimostrare capacità operativa adeguata alle attività da realizzare negli impianti in questione.
  
8. In tutti i casi, la determinazione dei requisiti individuati ai fini della selezione è finalizzata ad accertare la capacità a contrarre con l'Amministrazione, la solidità della situazione economica, la capacità tecnica e l'affidabilità organizzativa dei soggetti partecipanti alla procedura di selezione.
  
9. Normalmente l'Amministrazione accerta il possesso dei requisiti individuati tenendo conto:
  - per la capacità a contrarre, del rispetto delle normative vigenti regolanti il possesso di specifici requisiti da parte di soggetti, anche senza configurazione imprenditoriale, che vogliono instaurare rapporti di natura contrattuale con Amministrazioni Pubbliche;
  - per la solidità della situazione economica, di elementi illustrativi del bilancio e delle potenzialità di investimento, analizzabili anche mediante referenze bancarie;
  - per la capacità tecnica, delle esperienze pregresse maturate nella gestione di impianti sportivi, valutabili anche in termini di analogia alle attività da affidare in gestione;
  - per l'affidabilità organizzativa, dell'assetto complessivo del soggetto in relazione alle attività da realizzare, rilevabile anche mediante comparazione con la struttura operativa stabile del soggetto.

10. Il rapporto tra l'Amministrazione e gli affidatari così individuati, viene regolato da una convenzione, nella quale sono individuabili come elementi essenziali, oltre a quelli normalmente previsti per i contratti:

- ▲ la garanzia della riserva di spazi per attività sportive e sociali promosse dalla Amministrazione;
- ▲ le modalità di regolazione dei rapporti tra soggetto affidatario quale gestore dell'impianto e gli altri soggetti che ne possono fruire mediante concessioni in uso rilasciate dall'Ufficio Sport in sede di bando assegnazioni;
- ▲ la specificazione degli standard di servizio connessi alla gestione, coerenti con quelli stabiliti dall'Amministrazione;
- ▲ il quadro delle responsabilità e delle garanzie connesse alle attività di gestione degli impianti.

11. Nello stesso atto potranno essere predeterminate specifiche condizioni o clausole particolari da inserire nella convenzione, quali, ad esempio, la facoltà per il concessionario di organizzare attività senza vincoli tariffari fatta eccezione per le tariffe relative all'uso di impianti alla cui assegnazione abbia provveduto il Comune, la possibilità di gestione della pubblicità fissa e mobile all'interno dell'impianto concesso per tutta la durata della convenzione, la concessione di servizio bar/ristoro, di eventuali giochi e altra attività commerciale.

12. Il concessionario è tenuto all'applicazione delle tariffe definite dal Comune, ai sensi delle disposizioni di cui al successivo Capo V, solo ed esclusivamente con riferimento alle assegnazioni in uso disposte dal Comune, fatti salvi ulteriori vincoli previsti nell'atto di concessione in gestione.

13. Il concessionario è tenuto ad esporre in luogo visibile al pubblico, all'interno dell'impianto, le tariffe d'uso determinate dal Comune e quelle di propria competenza e a fornire, in merito a queste ultime, informazione al Comune.

*Art. 17 - Affidamento della gestione degli impianti a soggetti partecipati o controllati dall'amministrazione*

1. L'Amministrazione, secondo quanto stabilito all'art. 14 può affidare la gestione degli impianti sportivi a:

- a. aziende speciali, anche consortili;
- b. società a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'Amministrazione stessa o gli enti pubblici che la controllano;
- c. ad associazioni e fondazioni da essa costituite o partecipate.

2. L'affidamento ai soggetti di cui al precedente comma 1, lett. c) può avvenire anche a favore di società costituite dall'Amministrazione per la gestione del patrimonio immobiliare che abbiano nel loro oggetto sociale la gestione di impianti sportivi.
3. Nei casi disciplinati dal precedente comma 1, i rapporti tra l'Amministrazione e i soggetti gestori sono regolati da appositi contratti di servizio, che devono prevedere i livelli dei servizi da garantire e adeguati strumenti di verifica del rispetto dei livelli previsti.

#### *Art. 18 - Contabilita' e Rendiconto*

1. Per tutti gli impianti sportivi in concessione, i gestori dovranno presentare rendiconto annuale delle spese e delle entrate relative alla gestione dell'impianto (attività istituzionale).
2. La contabilità relativa all'attività commerciale va separata da quella istituzionale e presentata con nota integrativa dal concessionario.
3. Con cadenza annuale il concessionario dovrà altresì presentare un prospetto dei lavori di manutenzione programmata effettuati nell'anno concluso e un prospetto dei lavori di manutenzione programmata da effettuarsi nell'esercizio successivo.

#### *Art. 19 - Revoca concessione*

1. Le concessioni in gestione degli impianti sportivi di cui agli artt. 15 e 16 sono revocate dall'Amministrazione Comunale quando:
  - ⤴ la manutenzione ordinaria e gli interventi di mantenimento in sicurezza non siano effettuati secondo le clausole previste nelle specifiche convenzioni;
  - ⤴ la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto sia tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti;
  - ⤴ il pagamento delle utenze sia effettuato dal concessionario con un ritardo superiore a tre mesi;
  - ⤴ il concessionario non provveda ad effettuare nei tempi e nei modi previsti le opere di valorizzazione dell'impianto, nelle ipotesi contemplate dall'art. 20 del presente regolamento.

#### *Art. 20 - Concessione di costruzione, completamento e gestione*

1. Le modalità per la concessione a terzi della costruzione, ampliamento, completamento, messa a norma e della gestione degli impianti sportivi vengono disciplinate dalla normativa vigente in materia di opere pubbliche.
2. L'Amministrazione può fare ricorso a procedure previste dalla normativa vigente che consentano il coinvolgimento di qualificati soggetti privati, anche con configurazione imprenditoriale, per la realizzazione – ampliamento – completamento - messa a norma,



con risorse proprie degli stessi, di impianti sportivi e per la gestione successiva degli stessi, quali:

- a. procedure di finanza di progetto (project financing);
  - b. procedure di concessione di costruzione e gestione;
  - c. altre procedure per lo sviluppo di interazioni di partenariato pubblico privato.
3. In relazione alle procedure di cui al precedente comma 1 l'Amministrazione può definire elementi regolativi che consentano ai soggetti gestori di rapportarsi in modo ottimale al sistema sportivo locale, anche valorizzando il contributo operativo e gestionale delle associazioni sportive.

#### *Art. 21 - Riserva sullo sfruttamento pubblicitario*

1. Lo sfruttamento pubblicitario degli impianti sportivi e degli spazi sportivi è riservato al Comune, che potrà farlo esercitare dal concessionario con cointeressenza del Comune.
2. Le modalità e i criteri di assegnazione degli spazi pubblicitari sono definiti con atto di Giunta Comunale.
3. I concessionari della gestione degli impianti sportivi saranno conseguentemente tenuti alla messa a disposizione di spazi esterni o interni all'impianto, compatibilmente con le esigenze sportive e di funzionamento, fatta eccezione per il caso in cui un concessionario di un impianto a rilevanza economica o di una concessione di costruzione/ampliamento/completamento/messa a norma e gestione sia anche concessionario dello sfruttamento pubblicitario dello specifico impianto.
4. Il concessionario della gestione potrà essere autorizzato a stipulare contratti pubblicitari di interesse locale negli spazi residuali, di durata non superiore a quella della convenzione per la gestione, qualora detta attività risultasse compatibile con i contratti già stipulati.

## **CAPO V**

### **TARIFFE**

#### *Art. 22 - Determinazione tariffe*

1. Al fine di rendere attiva la pratica sportiva, con particolare riferimento alle giovani generazioni e ai portatori di deficit, la gestione degli impianti dovrà avvenire secondo criteri di efficienza, funzionalità, qualità, economicità, partecipazione e trasparenza, nel rispetto degli indirizzi di promozione sportiva fissati dal Consiglio Comunale.
2. La Giunta Comunale, sentito l'assessore allo sport, su proposta del Dirigente del Servizio Sport, formula la politica tariffaria per gli impianti sportivi comunali definendo periodicamente le tariffe da applicare per ogni tipologia di sport esercitato e il limite massimo delle tariffe ed i criteri di rivalutazione delle stesse, da applicare negli impianti affidati in gestione a terzi; formula altresì le modalità per eventuali esenzioni.

3. Le tariffe possono essere:
  - ✦ orarie (ad es. per gli allenamenti);
  - ✦ a prestazione (ad. es. per lo svolgimento di gare);
  - ✦ a percentuale sugli incassi connessi all'uso degli impianti (ad es. per manifestazioni o gare con pubblico pagante).
4. Le tariffe sono differenziate in base alla tipologia di utenza oltre che al tipo di impianto sportivo.
5. Il piano tariffario individua tre fasce tariffarie per ciascun tipo di impianto, distinte per tipologia di utenza e così suddivise:
  - Fascia A: attività giovanile per utenti di età inferiore ai 14 anni e attività per anziani;
  - Fascia B: attività per adulti disciplinate nell'ambito di Federazioni o Enti di Promozione sportiva,
  - Fascia C: attività motoria adulti non organizzata, occasionale, per fini di lucro.
6. Le tariffe variano a seconda che gli spazi siano richiesti per allenamenti, partite, manifestazioni a pagamento o gratuite, e a seconda della tipologia di spazio assegnato e/o della diversa classificazione data agli impianti da delibera della Giunta comunale.
7. Le tariffe di utilizzo degli impianti sportivi sono sempre consultabili presso gli uffici del Servizio Sport nonché sul sito del Comune di Olbia.
8. L'eventuale fruizione gratuita o a prezzo agevolato degli spazi e degli impianti di proprietà comunale è disposta ai sensi del vigente Regolamento per la concessione di contributi, patrocini e altri benefici economici", approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale N. 19 del 16.12.2015 e s.m.i..

#### *Art. 23 - Modalità di pagamento*

1. Entro 30 giorni dall'emissione della fattura emessa dall'Amministrazione, gli assegnatari dovranno provvedere ai versamenti dovuti per gli utilizzi o per il canone di gestione degli impianti, mediante bonifico bancario, sul conto corrente intestato al Comune di Olbia - Servizio Tesoreria, Via Dante 1, 07026, IBAN IT04 N010 1584 9800 0007 0033 375, con l'indicazione della causale di pagamento riportante il numero della fattura, la denominazione dell'impianto sportivo e il numero di protocollo generale degli atti sottoscritti con l'Amministrazione ai fini della concessione in gestione o della assegnazione in uso dell'impianto sportivo.
2. Qualora l'impianto sportivo fosse affidato in gestione indiretta a terzi, dette modalità di pagamento potrebbero subire variazioni in ragione dei diversi accordi assunti in sede di convenzione di gestione tra l'Ufficio Sport e il terzo gestore.

3. Nel caso di applicazione delle tariffe a percentuale sugli incassi, gli assegnatari autorizzati ad effettuare manifestazioni con ingresso a pagamento devono produrre in visione al termine di ogni mese le registrazioni tenute ai sensi delle imposte sugli spettacoli, sulle base delle quali vengono effettuati i conteggi delle somme dovute per l'uso degli impianti.
4. Nel caso di applicazione delle tariffe a percentuale sugli incassi di singole manifestazioni non a carattere sportivo (concerti, feste di fine anno etc.), la percentuale sarà calcolata sull'incasso desunto dalle registrazioni tenute ai sensi delle imposte sugli spettacoli.
5. La concessione dell'impianto per manifestazioni non sportive viene rilasciata subordinatamente al pagamento di una apposita cauzione da parte dei richiedenti.
6. A garanzia dei pagamenti il concessionario, o il Comune se l'impianto è gestito direttamente, può chiedere il pagamento di polizza fidejussoria, o cauzione.
7. In ogni impianto sportivo deve essere affissa in luogo accessibile e ben visibile agli utenti una tabella indicante le tariffe vigenti.

*Art. 24 - Uso gratuito degli impianti*

1. L'uso degli impianti comunali è concesso a titolo gratuito alle scuole di ogni ordine e grado che ne facciano richiesta, limitatamente al periodo scolastico e agli orari scolastici, compresa le attività svolte per la preparazione e lo svolgimento dei Giochi Sportivi Studenteschi.
2. L'attività dei disabili e l'attività organizzata occasionalmente dall'Amministrazione negli impianti sono altresì esonerate dall'applicazione delle tariffe.

*Art. 25 Entrata in vigore.*

1. Il presente Regolamento entra in vigore per le sole concessioni in uso previste dal Capo III a decorrere dall'anno sportivo 2017/2018.